



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON EVASIO FERRARIS"
Piazza Martiri della Libertà 14/A - 13043 Cigliano (VC)
☎ 0161.423223 C.F. 93005200022 C.u.f.e. UFU6GX
✉ vcic80600d@istruzione.it ✉ vcic80600d@pec.istruzione.it
<https://icdonevasioferraris.edu.it/>



ISTRUZIONE PARENTALE

Normativa di riferimento

Quadro normativo nazionale:

- [Costituzione della Repubblica Italiana, art. 30](#): *"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".*
- [Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 111 comma 2](#): *"I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."*
- [Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4](#): *"Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".*
- [Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 23](#): *"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".*

Disposizioni applicative:

- Nota MIUR prot. N. 5693 del 20 giugno 2005: Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva.
- Nota dell'USR Emilia Romagna prot. n. 5293 del 21 marzo 2018: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione per gli alunni in istruzione parentale.
- Nota dell'USR Marche prot. n. 2589 del 5 maggio 2020: Istruzione parentale: quadro normativo e indicazioni operative.

• Nota Ministeriale annuale sulle iscrizioni: cfr. Nota MIM prot. n. 40055 del 12 dicembre 2023.

Disposizioni per gli esami di idoneità:

- Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5: Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, in particolare artt. 2, 3, 5.

Disposizioni per gli esami di stato conclusivi del primo ciclo:

- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741: Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in particolare artt. 3.

PREMESSE GENERALI

1. **Obbligo di Istruzione**

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, prevede che: *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”*. L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

2. **Modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione e deroghe**

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso *“l'istruzione familiare”*. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere *“la capacità tecnica ed economica”* per provvedervi. Generalmente, la famiglia, nel periodo riservato alle iscrizioni, esprime la volontà di avvalersi dell'istruzione parentale, sottoscrivendo apposita dichiarazione, ovvero, in corso d'anno comunica la scelta di avvalersi dell'istruzione parentale interrompendo la frequenza nella classe.

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI

1. **Candidati**

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale¹ l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

2. Requisiti di ammissione

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado. L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.

3. Esami di idoneità di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato su valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità alla frequenza di una determinata classe.

Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

¹ Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico. (CM n. 51 18/12/2014)

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dell'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali e paritarie).

I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma, alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del T.U. 297/1994 al comma 1 prevede che: *“Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, paritari o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esami di idoneità”*.

La C.M. n.35 del 26/03/2010 regola ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

“Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- *ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;*
- *coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:*
 - *ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;*
 - *al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004)”*

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.
- Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.Lgs. 59/2004).
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
- Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
- La domanda va fatta entro il 30 aprile (C.M. 27/2011).
- Le norme dettate dal MIUR, regolando una procedura finalizzata ad un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe), sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.
- Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (artt. 8 e 11 D.Lgs. 59/2004; artt. 192 e 193 T.U. 297/1994; DPR 122/2009).

Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento/riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

- La sede di esame è indicata dalle norme.

- Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

- Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta. Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento/apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, *“soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”*. Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

4. Sedi di esame

Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza.

Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.

Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:

- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;

- per i candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi.

Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

5.Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- i necessari dati anagrafici dell'alunno,
- gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico
- la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto **ritiro da essa entro il 15 marzo.**

Per accedere **all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni** devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria **entro il 20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento.

6.Composizione della commissione d'esame

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico.

La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

7.Calendario d'esame e prove d'esame

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione) e l'area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero) ed in un colloquio (che non prevede la presentazione di tesina o relazione) inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e di inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo non idoneo alla classe.

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, anche a seguito di eventuali note ministeriali sullo specifico tema, potrebbe essere necessario lo svolgimento delle operazioni di esame a distanza, con l'utilizzo delle piattaforme già in utilizzo presso la Scuola.

8. Esame di Stato conclusivo del I ciclo

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti:

- I candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
- I candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il **20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento;
- I candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica ARDISSINO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U.445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in possesso del seguente titolo di studio

e la

sottoscritta _____

nata a _____ il _____

in possesso del seguente titolo di studio

ambedue residenti a _____

in via/piazza _____ n.° _____ cap _____

genitori di _____

nato/a a _____ il _____

che frequenterà/frequenta la classe _____, a.s. 20__-20__.

DICHIARANO
sotto la propria responsabilità

- ☐ di volersi avvalere della facoltà di provvedere all'istruzione del ____ propri ____ figli ____ nel grado corrispondente alla classe _____ primaria / secondaria di primo grado, avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- ☐ che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del ____ loro figli ____ per l'anno scolastico 20__/20__
- ☐ che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al ____ propri ____ figli ____

- ☐ che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D. L. vo 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione.
- ☐ che l'istruzione parentale sarà svolta presso _____, con indirizzo _____
- ☐ che si impegnano a mantenere contatti con la scuola, per ricevere informazioni e per comunicare eventuali variazioni;
- ☐ che si impegnano a produrre domanda di ammissione all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione entro e non oltre i termini previsti per legge;
- ☐ che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al __propri__ figli__ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva, ovvero l'esame di stato conclusivo di ciclo presso la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata;
- ☐ che si impegnano a comunicare in tempo utile a codesto istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;

Si allegano:

- fotocopie della carta d'identità di entrambi i genitori/legali rappresentanti dell'alunno

Saronno, _____

In fede

Il padre _____

La madre _____

Al Dirigente scolastico
I.C. "Don Evasio Ferraris"
Cigliano – VC

_ I _ sottoscritt_ _____
padre/madre di _____
nat_ a _____ il _____ residente a _____
Via _____ (tel.: _____)

chiede

l'ammissione agli esami di idoneità a.s. ____/____/____ per la classe ____ della scuola

☐ primaria

☐ secondaria I Grado

dichiara

☐ che il candidato è in possesso dell'attestato di ammissione alla classe ____ di scuola primaria/secondaria I grado conseguito il ____/____/____ presso l'Istituto (specificare)

☐ che il candidato ha studiato la/le seguente/i lingua/e straniera/e

☐ di non aver presentato analoga domanda presso altri istituti

☐ di aver presentato formale istanza di ritiro entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico della scuola
allega:

- fotocopia documento di identità dei dichiaranti ☐ copia titolo di studio del candidato (ammissione alla classe)
- programmi di eventuali studi precedenti debitamente firmati da chi esercita la potestà genitoriale (istruzione parentale)
- eventuale certificazione e relativo PDP

data _____

Firma _____

Al Dirigente scolastico
I.C. "Don Evasio Ferraris"
Cigliano – VC

_ I _ sottoscritt_ _____
padre/madre di _____
nat_ a _____ il _____ residente a _____
Via _____ (tel.: _____)

chiede

di essere ammesso, per l'a.s. 20___/20___, a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso codesto istituto.

☐ che il candidato è in possesso dell'attestato di ammissione alla classe _____ di scuola secondaria I grado conseguito il ____/____/____ presso l'Istituto (specificare)

☐ che il candidato ha studiato la/le seguente/i lingua/e straniera/e

☐ di non aver presentato analoga domanda presso altri Istituti

☐ di aver presentato formale istanza di ritiro entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico della scuola

Allega:

- fotocopia documento di identità dei dichiaranti
- copia titolo di studio del candidato (ammissione alla classe)
- programmi di eventuali studi precedenti debitamente firmati da chi esercita la potestà genitoriale (istruzione parentale)
- eventuale certificazione e relativo PDP

data _____

Firma
